



## Il delitto di diffamazione a mezzo stampa, la libertà di stampa, il diritto di cronaca e il diritto di critica

La narrazione della vicenda processuale che è seguita alla querela della Faenzi, durata sette lunghi anni, rende opportuna – se non addirittura necessaria – l'apertura di una parentesi concernente la tutela dell'onore nella così detta *società dell'informazione*.

Sul punto va subito chiarito che, se da un lato l'articolo 595 Codice Penale vieta di offendere la reputazione altrui *comunicando con più persone*, dall'altro l'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a ciascun individuo la libertà di esprimere il proprio pensiero.

Tale libertà è evidentemente fondamentale in un sistema democratico di vita associata, poiché è su di essa che si fonda il diritto di ogni singolo alla partecipazione al governo del *res publica*.

Scelte consapevoli presuppongono un'informazione compiuta: da qui, la necessità di garantire nei sistemi politici come il nostro, cioè basati sulla sovranità popolare, *la libertà di informazione* nella sua duplice veste di *libertà di informare* (lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana) e *libertà di informarsi* (lato passivo della libertà di manifestazione del pensiero), garantita quest'ultima, oltretutto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, dal già citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nasce perciò la *libertà di stampa* e con essa il *diritto di cronaca* e il *diritto di critica* mediante i

quali, presenti determinati requisiti di elaborazione giurisprudenziale, notizie o espressioni obiettivamente lesive dell'onore vengono *scriminate*, il che val quanto dire possono essere lecitamente divulgate dall'individuo nella società, trasformando un fatto che altrimenti sarebbe reato perché *tipico*, in un fatto lecito *ab origine*.

Circa i requisiti strutturali del diritto di cronaca e del diritto di critica quali espressioni della scriminante (comune) dell'*esercizio del diritto* (articolo 51 Codice Penale), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere necessaria:

- 1) la *verità* del fatto narrato;
- 2) la *continenza* del linguaggio;
- 3) la *rilevanza sociale* della notizia.

In altre parole: affinché uno stampato o una dichiarazione obiettivamente diffamante perché lesiva della reputazione di un individuo, possa ritenersi comunque divulgata in modo lecito perché scriminata dal diritto di cronaca (o, a seconda dei casi, dal diritto di critica) è necessario che si tratti di comunicazione avente alla base fatti veri, che riguardi episodi la cui pubblica conoscenza costituisca presupposto per un autentico esercizio dei diritti di partecipazione politica da parte dei cittadini, nonché – infine – che le espressioni verbali impiegate siano verbalmente corrette.

Presenti dette caratteristiche, l'informazione divulgata dovrà ritenersi estranea alla sfera del penalmente rilevante, perché – appunto – *scriminata*.